



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO

Seconda sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento **N.R.G. 406/2025** avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **LUCA STEFAN DANIEL** (C.F.

[REDACTED]

Richiamato il decreto di apertura della procedura in data 29/10/2025;

Rilevato che, l'OCC avv. ARA LINDA, come indicato nella sua relazione depositata in data 03/12/2025, ai sensi dall'art. 70, comma 6, CCII, non ha ritenuto opportuno proporre modifiche al piano di ristrutturazione, nonostante le osservazioni del creditore Italcredi S.p.A.;

Viste le osservazioni depositate dal creditore Italcredi S.p.A. inerenti: 1) l'irrisorietà della misura del pagamento del suo credito (da soddisfarsi solo nella misura del 22,15% a fronte del pagamento integrale del credito dell'OCC); 2) la mancanza di meritevolezza del debitore, a cagione del fatto che il debito sarebbe sorto a seguito di scelte del debitore (crisi coniugale ed allontanamento della moglie coobbligata al pagamento del mutuo, che ha dato luogo al sovraindebitamento); 3) durata troppo breve del piano, nonché mancata richiesta di anticipo del TFR, che non permettono un accumulo maggiore di provvista per pagare i creditori in percentuale maggiore;



Ritenuto che, alla luce delle motivazioni addotte dal debitore e riportate nella relazione particolareggiata dell'OCC, debba ritenersi insussistente una qualsiasi colpa grave, malafede o frode da parte di Luca Stefan Daniel nella determinazione della sua situazione di sovraindebitamento (art. 69 1° comma CCII). L'OCC avv. Ara Linda scrive infatti in ordine alla mancanza di colpa del debitore nella formazione del debito: *“Formulando un giudizio ex ante, considerato il dato reddituale (reddito da lavoro a tempo indeterminato) e il dato patrimoniale (quota di proprietà dell'immobile), è plausibile e presumibile ritenere che, al momento dell'assunzione dell'obbligazione principale derivante dal mutuo, il debitore fosse ragionevolmente in grado di rimborsare il prestito e lo avesse assunto con questa prospettiva.*

Le cause che hanno portato all'insolvenza sono legate alla disgregazione dell'unione familiare, al rientro della ex moglie nel Paese d'origine, con la conseguente totale assenza di apporto economico al rimborso delle rate del mutuo da parte della ex moglie e, al contempo, l'onere del sig. Luca di provvedere al versamento del contributo di mantenimento della figlia.

La sentenza di divorzio è stata pronunciata in data 9 novembre 2015 dal Tribunale di Prima Istanza Filiasi – Romania.

L'insolvenza rispetto al contratto di mutuo si è inserita temporalmente successivamente alla disgregazione dell'unione familiare: dopo un anno e mezzo trascorso faticosamente dal Debitore, nel corso del quale ha tentato di rimborsare regolarmente le rate del mutuo, nel corso del 2017 il sig. Luca non ha più retto allo stress economico-finanziario e alcune rate sono andate insolute. Nel corso del 2018 Monte dei Paschi di Siena ha avviato l'azione esecutiva, con la notifica dapprima dell'atto di precetto e successivamente dell'atto di pignoramento immobiliare” (pag. 7 e 8 relazione OCC depositata il 03/12/2025);

Ritenuto altresì, quanto agli altri motivi di doglianza del creditore Italcresi S.p.A., che non sussista alcun profilo di illegittimità nella percentuale di soddisfacimento offerta al creditore chirografario né in termini assoluti né in termini di paragone con il soddisfacimento del credito dell'OCC, poiché da un lato l'art. 67 CCII stabilisce che *“la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”* e dall'altro lato l'ordine delle prelazioni (con la precedenza nel pagamento



dell'OCC rispetto agli altri creditori) è pure stabilita per legge (art. 6 CCII), cosicché il debitore è libero di scegliere la durata del piano e le risorse economiche da dedicarvi;

Precisato a riguardo che creditore Italcresi S.p.A. non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, cosicché non si rende necessaria alcuna valutazione comparativa come richiesto dall'art. 70, 7° comma CCII;

Verificata pertanto l'ammissibilità giuridica del piano proposto, dal momento che l'opposizione del creditore Italcresi S.p.A. risulta infondata, mentre risulta rispettato il disposto dell'art. 67 CCII in tema di documentazione a corredo del ricorso, nonché in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione nella proposta di pagamento dei creditori;

Verificata altresì la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 120.479,70, la messa a disposizione dei creditori di una somma pari ad €. 33.967,00 costituito con le seguenti risorse: a) €. 500,00 per 47 mensilità per quattro anni meno un mese (47 mesi), e così complessivi €. 23.500,00 corrispondente alla quota disponibile del suo stipendio al netto dei costi di sostentamento familiare; b) €. 532,35 per 20 mensilità, per complessivi € 10.467,00 messi a disposizione dal datore di lavoro quale quota di anticipazione del TFR già maturato dal ricorrente. La somma messa a disposizione consentirà il soddisfacimento al 100% dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati ed al 22,15% dei crediti chirografari;

Ritenuto pertanto che il piano risponda ai requisiti di legge e possa quindi essere omologato;

Visti gli artt. 70 e 71 CCII;

P.Q.M.

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da LUCA STEFAN DANIEL;
- 2) dispone che il piano sia adempiuto a cura del debitore che dovrà provvedere direttamente ai pagamenti a favore dei creditori seguendo l'ordine legittimo delle cause di prelazione e dandone tempestivo avviso all'OCC;
- 3) dispone che l'OCC avv. ARA LINDA vigili sull'esatto adempimento del piano a cura del debitore e risolva le eventuali difficoltà, eventualmente sottoponendole al Giudice;



- 4) dispone che sino al decreto di chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 5) dispone che la sentenza di omologa sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC nel termine di 48 ore dalla pubblicazione;
- 6) ordina che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore a cura della Cancelleria sul sito del Tribunale di Bergamo;
- 7) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, all'OCC ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Così deciso in Bergamo, 19 gennaio 2026

Il Giudice
d.ssa Maria Magri

